



CITTÀ DI MESAGNE

(PROVINCIA DI BRINDISI)

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione aliquota dell'addizionale comunale IRPEF anno 2020

Responsabile del servizio: Dott. Domenico Ruggiero

L'anno 2019 il giorno 30 del mese di dicembre alle ore 09:54, nella sede Comunale, nell'apposita sala delle adunanze.

Alla 1^o convocazione, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

DOTT. MATARRELLI ANTONIO– SINDACO PRESENTE							
	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti		COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	CARELLA VINCENZO	Si		9	PEREZ EMANUELE	Si	
2	CESARIA ALESSANDRO	Si		10	RESTA MAURO ANTONIO	Si	
3	COLUCCI CARLUCCIO ANTONIO	Si		11	ROGOLI FRANCESCO MICHELE	Si	
4	CRUSI CATALDO	Si		12	SARACINO ROSANNA	Si	
5	DIMASTRODONATO SALVATORE CARMINE	Si		13	SICILIA SANTE VINCENZO	Si	
6	FERRARO CARLO	Si		14	SPORTELLI ANTIMO	Si	
7	INDOLFI GIUSEPPE	Si		15	TURE OMAR SALVATORE	Si	
8	MOLFETTA POMPEO	Si		16	VIZZINO LUIGI	Si	

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg. Semeraro, Scalera, Saracino, Mingenti, D'Ancona

Presiede il Signor. **Dott. Omar Salvatore TURE**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a del T.U. n. 267/2000) il Segretario Generale Dott. Domenico RUGGIERO

Nominati scrutatori i Signori: Colucci Carluccio, Perez, Ferraro

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione;

Premesso che:

sulla presente proposta di deliberazione, il responsabile del servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso : **parere Favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Domenico Ruggiero

Il Responsabile dei Servizi Finanziari ha espresso :

per quanto concerne la regolarità contabile : **parere Favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Francesco SIODAMBRO

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali prevedono che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2; la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. Con il medesimo regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il Comune, con delibera di natura regolamentare, può:

1. variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;
2. stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;
3. individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

RICHIAMATE:

-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 in data 25/07/2014, relativa all'anno 2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale- è stata modificata l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo un'aliquota unica in misura pari allo 0,60% ed è stata confermata la soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF fino a 10.000,00 euro;

-la delibera di C.C. n. 34 del 29/07/2015, con la quale sono state confermate le aliquote e la soglia di esenzione innanzi indicate per l'anno 2015;

-la delibera di C.C. n. 31 del 22/04/2016, con la quale sono state confermate le aliquote e la soglia di esenzione innanzi indicate per l'anno 2016;

-la delibera di C.C. n. 10 dell'11 Marzo 2017, con la quale sono state confermate le aliquote e la soglia di esenzione innanzi indicate per l'anno 2017;

-la delibera di C.C. n. 15 del 28/03/2018, con la quale sono state confermate le aliquote e la soglia di esenzione innanzi indicate per l'anno 2018;

-la delibera di C.C. n. 4 del 12/03/2019, con la quale sono state confermate le aliquote e la soglia di esenzione innanzi indicate per l'anno 2019;

DATO ATTO che la legge di bilancio 2019 non riproduce la disposizione, introdotta dal

legislatore del 2016, che aveva sospeso (da ultimo per l'anno 2018, per effetto del comma 37 della legge di bilancio 2018) l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali, con alcune specifiche esclusioni (tra cui la TARI);

RITENUTO pertanto che ricorrono le condizioni per fissare l'aliquota dell'addizionale comunale nella misura dello 0,80 per cento, nonché confermare la soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF fino a 10.000,00 (diecimila) euro, **salvo aggiornamenti che potrebbero essere previsti dalla nuova Legge di Stabilità del 2020**, assicurando in tal modo l'equilibrio di bilancio, inalterate la qualità e quantità dei servizi erogati;

DATO ATTO che l'esenzione opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi ai fini IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale limite;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs.28 Settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri di favorevoli regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.59 del testo Unico n.267/2000;

ACQUISITO altresì agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato in data 20.12.2019 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 39378, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 7 del d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il seguente esito della votazione:

- | | |
|--|---|
| – Consiglieri assegnati ed in carica compreso il Sindaco | n.17 |
| – Consiglieri presenti e votanti | n.17 |
| – voti favorevoli | n.11 |
| – voti contrari | n.6 (Dimastrodonato,Ferraro,Indolfi,Molfetta,Rogoli,Saracino) |

DELIBERA

Di fissare per l'anno 2020, per le motivazioni esposte in premessa, l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF in misura pari allo 0,80 % nonché confermare una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF fino a 10.000,00 (diecimila) euro;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sussistendo motivi di urgenza;

Con il seguente esito della votazione:

- Consiglieri assegnati ed in carica compreso il Sindaco n.17
- Consiglieri presenti e votanti n.17
- voti favorevoli n.11
- voti contrari n.6 (Dimastrodonato,Ferraro,Indolfi,Molfetta,Rogoli,Saracino)

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Omar Salvatore TURE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico RUGGIERO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 29 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15 giorni consecutivi.

Mesagne, li 10/01/2020

Addetto Segreteria
Addetto Segreteria

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

Dichiarazione di immediatamente eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000).

Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione.

Mesagne, li 10/01/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico RUGGIERO

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
